



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento UE 2016/425);
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 425/2016 a favore della società **DOLOMITICERT S.c.a.r.l.** con sede legale in Via Zona Industriale Villanova snc – 32013 – a Longarone (BL), del 17 maggio 2017, con scadenza il 07/04/2021;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13/12/2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;
- ACQUISITA** il 16 dicembre 2020 con protocollo MiSE n.0283909 la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le attività regolamentate di Accredia del 15 dicembre 2020, di rinnovo dell'accREDITAMENTO per DOLOMITICERT S.c.a.r.l. con sede legale in Via Zona Industriale Villanova snc – 32013 – a Longarone (BL);
- ACQUISITA** l'istanza della società DOLOMITICERT S.c.a.r.l. acquisita con protocollo n. 0286063 del 21 dicembre 2020, di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – DPI;
- ACQUISITA** unitamente all'istanza protocollo n.0286063 del 21 dicembre 2020 e con protocollo n.3652 del 08 gennaio 2021, protocollo n. 0018999 del 22 gennaio 2021, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;
- ACQUISITE** agli atti, protocollo n.3652 del 08 gennaio 2021 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

1. La società, **DOLOMITICERT S.c.a.r.l.** con sede legale ed operativa in Via Zona Industriale Villanova snc – 32013 – a Longarone (BL) - **Partita I.V.A. 01053430250** è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di ausilio al galleggiamento • Dispositivi per la protezione del torace e dell’inguine • Dispositivi per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo • Dispositivi per la protezione generale del corpo (abbigliamento) Dispositivo per la protezione della mano e del braccio • Dispositivi per la protezione della mano e del braccio da agenti chimici • Dispositivi per la protezione del capo • Dispositivi per la protezione dell’udito • Dispositivi per la protezione dal freddo [$> -50\text{ °C}$] • Dispositivi per la protezione dal freddo [freddo $> -50\text{ °C}$], [freddo estremo $< -50\text{ °C}$] • Dispositivi per la protezione dal freddo estremo [$< -50\text{ °C}$] 	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</p>	<p>Allegato V</p> <p>Allegato VII</p> <p>Allegato VIII</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo $< 100\text{ °C}$] 	Esame UE del tipo	Allegato V

<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo >100 °C e fuoco e fiamme] • Dispositivi per la protezione del sistema respiratorio • Dispositivi di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio • Dispositivi di protezione contro l'annegamento • Dispositivi di protezione contro il rischio elettrico • Dispositivi di protezione contro campi elettromagnetici • Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto • Dispositivi di protezione contro motoseghe portatili • Dispositivi per la protezione da agenti biologici dannosi 	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</p>	<p>Allegato V</p> <p>Allegato VII</p> <p>Allegato VIII</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di protezione contro rischi meccanici • Dispositivi per la protezione contro lo scivolamento • Dispositivi di protezione contro la compressione statica 	<p>Esame UE del tipo</p>	<p>Allegato V</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute 	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</p>	<p>Allegato V</p> <p>Allegato VII</p> <p>Allegato VIII</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di protezione contro le vibrazioni 	<p>Esame UE del tipo</p>	<p>Allegato V</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di protezione contro agenti chimici • Aree di competenza specializzate: indumenti dei vigili del fuoco 	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</p>	<p>Allegato V</p> <p>Allegato VII</p> <p>Allegato VIII</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti 	<p>Esame UE del tipo</p>	<p>Allegato V</p>

Art.2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è valida fino al **07/04/2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII- Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione VII e della predetta Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 5

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Dispositivi di Protezione Individuale".

Roma

Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Il Direttore Generale
avv. Loredana Gulino

Direzione Generale dei rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali

Il Direttore Generale
dott. Romolo De Camillis

P.M.